

CITTA' DI
VENEZIA



Direzione Servizi Amministrativi e Affari Generali
Settore Gare Contratti e Centrale Unica Appalti ed Economato
Servizio Centrale Unica Appaltante per Acquisti Beni e Servizi
Ufficio Mezzi Motorizzati

Tel. 041 2748235 - Fax. 041 2748731

**SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMBARCAZIONI
IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE
MEDIANTE ACCORDO QUADRO**

**CAPITOLATO SPECIALE
DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE**

INDICE:

SEZIONE 1 - NATURA E OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

- Art. 1- Oggetto dell'Accordo Quadro
- Art. 2- Durata dell'Accordo Quadro
- Art. 3- Ammontare dell'appalto e corrispettivi

SEZIONE 2 – PARTECIPAZIONE E AGGIUDICAZIONE

- Art. 4- Requisiti di partecipazione
- Art. 5- Criteri di aggiudicazione e offerta

SEZIONE 3 – ESECUZIONE

- Art. 6- Luogo di esecuzione del servizio
- Art. 7- Referente Tecnico dell'Impresa appaltatrice
- Art. 8- Fasi di affidamento ed esecuzione degli interventi. Contratti Applicativi / Ordinativi
- Art. 9- Periodo di ricovero e consegna delle imbarcazioni, scheda lavori
- Art. 10- Deposito e custodia dei beni
- Art. 11- Termini di esecuzione
- Art. 11 bis - Somma urgenza/ pronto intervento
- Art. 12- Materiali e ricambi
- Art. 13- Garanzia degli interventi e dei materiali
- Art. 14- Responsabile del Procedimento, Direzione dell'Esecuzione del Contratto (DEC)
- Art. 15- Documentazione da mettere a disposizione
- Art. 16- Collaudo e verifica di regolare esecuzione
- Art. 17- Contestazioni e penali
- Art. 18 –Fatturazione e pagamenti

SEZIONE 4 – OBBLIGHI DELL'IMPRESA

- Art. 19- Obblighi assicurativi
- Art. 20- Tutela dei dipendenti, sicurezza e regolarità contributiva dell'Impresa
- Art. 21- Tracciabilità dei flussi finanziari
- Art. 22 – Oneri ambientali

SEZIONE 5 – NORME FINALI

- Art. 23- Cauzione provvisoria
- Art. 24- Cauzione definitiva
- Art. 25- Recesso e risoluzione del contratto.
- Art. 25 bis – Recesso per sopravvenuta disponibilità di convenzioni Consip
- Art. 26- Cessione del contratto
- Art. 27- Cessione dei crediti
- Art. 28- Subappalto
- Art. 29- Codice di comportamento dei dipendenti pubblici
- Art. 30- Spese contrattuali, imposte, tasse
- Art. 31- Definizione delle controversie
- Art. 32- Tutela dei dati personali

Allegati:

- Allegato 1- Elenco prezzi
- Allegato 2 - Elenco imbarcazioni e motori oggetto del servizio
- Allegato 3 - Modulo per l'offerta economica
- Allegato 4 - Scheda lavori

ABBREVIAZIONI

- Codice: D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
- R.U.P.: Responsabile unico del procedimento di cui all'articolo 31 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50.
- D.E.C.: Direttore dell'Esecuzione del Contratto ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50

DEFINIZIONI

Nel presente capitolato e nei documenti contrattuali alle seguenti espressioni sono attribuiti i sotto riportati significati:

- a) COMMITTENTE/ APPALTANTE/AMMINISTRAZIONE: Comune di Venezia.
- b) ESECUTORE/APPALTATORE/OPERATORE/AFFIDATARIO: l'Impresa aggiudicataria.
- c) DIREZIONE ESECUZIONE DEL CONTRATTO (D.E.C.): Ai sensi dell'art. 101 del Codice è costituita dal R.U.P.- Direttore Esecuzione dei Lavori, dal personale dell'Ufficio Mezzi Motorizzati, che ha la funzione di "Ufficio di Direzione dei lavori" di cui all'art. 101 stesso, nonché dagli assistenti tecnici con funzioni di direttori operativi e di ispettori di cantieri.
- d) CAPITOLATO: il presente documento, contenente le norme generali che disciplinano l'esecuzione degli interventi sia da un punto di vista normativo che da un punto di vista tecnico.
- e) ACCORDO QUADRO: l'accordo tra il Committente e l'Esecutore per la realizzazione delle attività ivi puntualmente descritte.
- f) CONTRATTI APPLICATIVI: Il documento trasmesso dall'Amministrazione, a firma del R.U.P., nella forma di Ordinativo.

SEZIONE 1 - NATURA E OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

Art. 1- Oggetto dell'Accordo Quadro

Al fine di garantire un adeguato sistema di interventi di manutenzione su imbarcazioni in dotazione all'Amministrazione Comunale, si intende stipulare, con un Operatore Economico, un Accordo Quadro, come definito dal comma 1 lettera iii) dell'art. 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e declinato dall'art. 54 del D.Lgs. n. 50/2016 stesso ("Codice dei Contratti", denominato in seguito anche "Codice"), per la realizzazione delle suddette manutenzioni, che si renderanno necessarie volta per volta nell'arco della durata contrattuale.

I mezzi acquei la cui manutenzione è messa in gara sono in dotazione alla Direzione Polizia Locale, dotati di allestimenti speciali con impianti elettrici ed elettronici, e strettamente indispensabili per lo svolgimento delle funzioni istituzionali tipiche degli stessi, pertanto è necessario che il servizio venga svolto, oltre che a perfetta regola d'arte, tempestivamente nei modi, nei tempi e nelle fasi previste nel presente Capitolato.

L'elenco delle imbarcazioni e dei relativi motori oggetto del presente appalto è riportato all'Allegato 2. Si evidenzia che ci sono dei motori "Volvo Penta" acquistati nell'anno 2016 in garanzia fino al termine indicato nell'Allegato, e pertanto i tagliandi ed eventuali manutenzioni che risulteranno necessari sugli stessi entro tale periodo, non rientrano nell'appalto.

Il suddetto elenco è comunque indicativo e non impegna in alcun modo l'Amministrazione, in quanto potrà essere soggetto a variazioni nell'arco della durata del contratto.

Con la sottoscrizione del contratto di Accordo Quadro, l'impresa aggiudicataria si impegna ad eseguire gli interventi che successivamente e progressivamente saranno richiesti dalla Direzione di Esecuzione del Contratto (in seguito denominata anche "DEC"), secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste nei singoli "Contratti applicativi" che verranno affidati, secondo le procedure previste al suddetto art. 54, c. 3 del Codice, senza avviare un nuovo confronto competitivo.

L'Aggiudicatario non avrà nulla da pretendere in relazione al servizio in oggetto fintantoché l'Amministrazione non darà luogo ai Contratti applicativi nella forma di Ordinativi.

L'esecuzione degli interventi deve essere sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi. Trova sempre applicazione l'articolo 1374 del Codice Civile.

Art. 2. Durata dell'Accordo Quadro

L'Accordo Quadro che verrà stipulato entro l'anno 2017, avrà durata di 24 mesi e, salvo diversa comunicazione espressa dell'Amministrazione in fase di aggiudicazione, avrà decorrenza dal 1 gennaio 2018.

Le condizioni previste nel contratto di Accordo Quadro avranno valore e troveranno applicazione per tutti i singoli interventi di manutenzione affidati entro il termine finale dell'Accordo Quadro, anche qualora la materiale esecuzione delle prestazioni oggetto degli interventi dovesse avere inizio, essere eseguita e/o concludersi successivamente alla suddetta scadenza.

L'Amministrazione si riserva, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016, la facoltà di disporre la proroga dell'appalto fino a un anno nelle more dell'espletamento della procedura di individuazione del nuovo affidatario. La proroga dovrà avvenire alle stesse condizioni contrattuali e agli stessi prezzi previsti in sede di gara. L'Impresa è obbligata ad accettare la proroga.

Art. 3- Ammontare dell'appalto e corrispettivi

L'importo contrattuale ammonta a € 130.000,00 o.f.e., tenuto conto che l'impresa affidataria verrà retribuita a misura, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. eeeee) del Codice, in base agli interventi che di volta in volta si riterranno necessari, nei limiti di detta somma.

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni, l'Amministrazione Comunale, ai sensi di quanto previsto all'art. 106 co.12 del D.Lgs 50/2016, si riserva di aumentare o diminuire l'importo contrattuale, fino a concorrenza del limite di un quinto del suddetto importo, senza che l'impresa appaltatrice possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità di sorta.

Si potrà procedere all'affidamento degli interventi fino alla concorrenza massima dell'importo contrattuale, tenuto conto delle variazioni di cui al comma precedente.

Qualora l'importo complessivo degli interventi di manutenzione effettuati al termine della durata dell'Accordo Quadro risultasse inferiore all'importo contrattuale, l'appaltatore non potrà vantare alcuna pretesa sull'eventuale somma residua.

Non sono previsti costi per la sicurezza dovuti all'interferenza tra le attività ai sensi del D.lgs. 81/2008.

I corrispettivi dovuti dalla Stazione Appaltante verranno stabiliti, alla luce dell'attività eseguita a seguito dei singoli Contratti Attuativi di cui al successivo art. 8, con applicazione del ribasso offerto dall'impresa in sede di gara sull'Elenco Prezzi (Allegato 1). Detti prezzi si intendono relativi agli interventi "opera compiuta", comprensivi dei costi di tutti i materiali necessari e della manodopera, e costituiranno i **prezzi contrattuali** che resteranno fissi ed invariati per tutta la durata del contratto.

Qualora si renda necessario eseguire interventi non previsti nel suddetto Allegato, si determineranno nuovi prezzi applicando la percentuale unica di ribasso, presentata in sede di offerta ai sensi del successivo art. 5, sui prezzi dei materiali e sul prezzo orario della manodopera fissato in € 35,00 o.f.e.. In particolare:

- il prezzo dei materiali e ricambi verrà desunto applicando la suddetta percentuale di ribasso sui prezzi dei ricambi e materiali, impiegati ai sensi dei successivi artt.12 e 14, contenuti nei listini di tutte le case costruttrici o fornitrici, vigenti all'atto dell'emissione del preventivo di manutenzione.
- il prezzo unitario orario della manodopera, cui verranno retribuite le prestazioni, verrà determinato applicando la stessa percentuale unica di ribasso sull'importo fissato a base d'asta di € 35,00 o.f.e. La quantità di ore di esecuzione verrà desunta da indagini di mercato e dovrà essere congrua e conforme agli standard correnti.

Tutti gli importi sono soggetti a rendicontazione contabile ai sensi del successivo art. 18 del presente Capitolato.

SEZIONE 2 – PARTECIPAZIONE E AGGIUDICAZIONE

Art. 4- Requisiti di partecipazione

Possono partecipare alla gara operatori economici con idoneità individuale o plurisoggettiva di cui agli artt. 45 e 48 del Codice, cui si applicano le disposizioni di cui agli articoli 45, 47 e 48 del Codice stesso, purché in possesso dei seguenti requisiti:

a) Requisiti generali

Iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, con oggetto sociale l'attività inerente a quella oggetto di gara.

I partecipanti dovranno essere in possesso dei requisiti di carattere generale circa l'assenza di cause di esclusione dalla partecipazione alle gare di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, meglio dettagliate nella lettera di invito, o che comunque non siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

b) Requisiti di capacità tecnica

Possono partecipare alla procedura solamente le imprese che dispongano di almeno un cantiere operativo localizzato nel territorio comunale di Venezia e siano dotate di tutta l'attrezzatura tecnica e mezzi necessari per la prestazione del servizio in oggetto rispettando le tempistiche di cui all'art. 11 del Capitolato.

La limitazione territoriale è motivata dal fatto che, data l'operatività delle imbarcazioni oggetto dell'appalto ed i fini istituzionali di sicurezza e ordine pubblico, nonché la necessità frequente di manutenzioni, risulterebbe un disagio in termini di tempo e costi portare i mezzi fuori dal territorio comunale.

Art. 5- Criteri di aggiudicazione e offerta

Si procederà all'affidamento del servizio mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 co.2 lett. b) del Codice, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 co. 4, lettere b) e c), del Codice stesso, considerando la percentuale di ribasso offerta sull'importo posto a base di gara di € 130.000,00 o.f.e..

L'impresa concorrente dovrà indicare, nell'Allegato 3 – Offerta economica” **la percentuale unica di ribasso offerta** che verrà applicata sull'importo posto a base di gara e su tutti i prezzi di cui all'Allegato 1- Elenco Prezzi” nonché, ai fini della determinazione dei nuovi prezzi come specificato al precedente art. 3, sui prezzi dei materiali e dei ricambi e sul prezzo unitario orario della manodopera, fissato in € 35,00 o.f.e.. Detti prezzi della manodopera ribassati non dovranno risultare inferiori all'importo minimo orario desumibile dal CCNL Legno Artigianato, ai sensi del successivo art. 20 del presente Capitolato.

L'impresa dovrà altresì indicare, nell'offerta (modulo "Allegato 3 – Offerta economica") l'importo totale dell'offerta (IVA esclusa), che si desume applicando la percentuale di ribasso offerta sull'importo a base d'asta, nonché, ai sensi dell'art. 95 co.10 del D.Lgs 50/201 e s.m.i.:

- gli oneri “aziendali” concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui al successivo art. 20, afferenti, cioè, all'esercizio della propria attività, che devono risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche del servizio oggetto dell'offerta;
- i propri costi della manodopera, con riferimento all'esecuzione dell'appalto in oggetto, con sufficiente dettaglio per categorie e profili professionali, tale da consentire la verifica di cui all'art. 97, comma 5, lettera d) del Codice, come riportato nella tabella “A” del Modulo d'Offerta (i suddetti costi non necessariamente dovranno coincidere con il prezzo unitario orario della manodopera cui verranno retribuite le prestazioni ai sensi del precedente art.3) tenuto conto che l'incidenza percentuale stimata del costo della manodopera sull'importo posto a base di gara è del 40%.

Verranno escluse le imprese che presentano offerte in cui il prezzo orario della manodopera risulta inferiore all'importo minimo orario desumibile dal CCNL Legno -Artigianato.

Il servizio verrà aggiudicato all'impresa che avrà offerto la percentuale di ribasso più alta. Nel caso in cui questa sia stata presentata da due o più concorrenti si procederà ai sensi dell'art. 77 del R.D. n. 827/1924.

La Commissione di gara ha facoltà, nel corso delle valutazioni, di richiedere alle ditte partecipanti ulteriori chiarimenti e delucidazioni allo scopo di poter formulare giudizi approfonditi e documentati.

SEZIONE 3 – ESECUZIONE

Art. 6- Luogo di esecuzione del servizio

Come richiamato al precedente art. 4 lettera b), il servizio in appalto dovrà essere svolto, presso un cantiere operativo localizzato nel territorio comunale di Venezia.

A tal fine l'impresa aggiudicataria dovrà comunicare la sede della/e suddetta/e officina/e dove verrà eseguito il servizio.

Solamente in casi eccezionali stabiliti dalla Stazione Appaltante, o di somma urgenza/pronto intervento, il servizio potrà essere eseguito presso sedi diverse, come specificato al successivo comma.

Casi eccezionali di esecuzione del servizio in altre sedi:

Nel caso eccezionale in cui fosse necessario od opportuno eseguire degli interventi in altre sedi, luogo pubblico o sedi di terzi, oppure presso una delle sedi del Comune di Venezia, il cantiere di lavoro dovrà essere organizzato nell'area prevista e secondo le prescrizioni delle norme vigenti ed in particolare del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i., in conformità alle indicazioni concordate con i soggetti preposti alla gestione del luogo, avendo cura di prestare la massima attenzione nei confronti dei terzi che potrebbero essere coinvolti.

E' fatto divieto di utilizzare impianti fissi e mobili, macchinari, attrezzature, utensili, prodotti e forniture (elettricità, aria compressa, acqua, oli lubrificanti o altri liquidi funzionali, ecc.) senza formale ed esplicito consenso da parte dei datori di lavoro ai sensi del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i.

Art. 7. Referente Tecnico dell'Impresa appaltatrice

L'appaltatore dovrà comunicare alla Direzione di Esecuzione del Contratto di cui al successivo art.14 il nominativo del proprio Referente Tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche del servizio oggetto del presente Accordo Quadro.

L'impresa, tramite il proprio Referente Tecnico, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione degli interventi di manutenzione.

Art. 8- Fasi di affidamento ed esecuzione degli interventi. Contratti Applicativi / Ordinativi

I singoli interventi di manutenzione verranno affidati volta per volta, senza avviare un nuovo confronto competitivo ai sensi dell'art. 54, c. 3 del D.Lgs. 50/2016, attraverso l'emissione dei singoli Contratti applicativi, nella forma di Ordinativi.

Le fasi propedeutiche e necessarie per l'emissione di ogni singolo Ordinativi sono le seguenti:

a) Consegna imbarcazione e scheda lavori

I referenti dei Servizi della Polizia Locale aventi in dotazione i rispettivi mezzi, provvedono alla consegna dell'imbarcazione che necessita gli interventi di manutenzione, previa richiesta all'Ufficio Mezzi Motorizzati del Settore Gare Contratti e Centrale Unica Appalti ed Economato, direttamente presso la sede operativa dell'Impresa aggiudicataria ai sensi del precedente art. 6, da parte dei suddetti referenti.

L'impresa aggiudicataria deve essere tuttavia disponibile, **se espressamente richiesto dalla Direzione Esecutiva del Contratto, al ritiro dell'imbarcazione da manutentare direttamente presso l'ormeggio comunale, sito nel centro storico oppure all'Isola Nova-Tronchetto, ai prezzi di cui agli interventi B06.1 e B06.2 dell'Allegato 1 – Elenco Prezzi**".

Il mezzo dovrà essere custodito dall'impresa nei modi e nei tempi di cui ai successivi artt. 9 e 10.

In questa fase l'impresa dovrà provvedere all'inizio della compilazione della scheda lavori di cui all'Allegato 3 del presente Capitolato.

b) Preventivo di spesa

Prima di procedere agli interventi, l'impresa aggiudicataria dovrà redigere e trasmettere il preventivo di spesa, **entro due giorni lavorativi** dal giorno in cui avviene il ricovero del mezzo presso la propria sede, all'Ufficio Mezzi Motorizzati tramite indirizzo e-mail mezzi.motorizzati@comune.venezia.it.

In esso dovranno essere indicati:

- la targa ovvero i dati identificativo del natante, compresa l'indicazione delle ore moto;
- l'elenco degli interventi da effettuarsi ed i rispettivi **tempi di esecuzione**;
- i prezzi, esplicitati come segue:
 - per gli interventi previsti nell'Allegato 1, i rispettivi prezzi contrattuali ai sensi di quanto esplicitato all'art. 3.
 - per gli interventi non previsti nel suddetto Allegato 1, si individueranno applicheranno i nuovi prezzi secondo quanto disposto dall'art. 3 stesso.

In generale dunque il preventivo, redatto secondo elementi oggettivi, dovrà essere chiaro ed esaustivo, e consentire comunque la verifica del rispetto delle norme del presente Capitolato.

c) Contratto applicativo

Il preventivo di cui al precedente punto b) verrà autorizzato attraverso l'emissione e trasmissione del singolo Contratto applicativo, nella forma di ordinativo, sottoscritto dal Responsabile Unico del Procedimento di cui al successivo art.14.

I singoli ordinativi si intendono accettati il secondo giorno lavorativo dalla data di trasmissione degli stessi.

L'impresa dovrà avviare l'esecuzione degli interventi entro i termini di cui al successivo art. 11, salvo i tempi necessari e opportunamente documentati per l'approvvigionamento di materiali non usuali. In casi eccezionali di manutenzioni urgenti, l'affidatario potrà iniziare i lavori previa comunicazione scritta della DEC o dell'Ufficio Mezzi Motorizzati, sentito uno dei soggetti di cui all'art. 14.

L'Amministrazione è sollevata da ogni eventuale responsabilità, e non è tenuta a provvedere al pagamento di prestazioni effettuate senza l'emissione dell'ordinativo, né altra eventuale (ed eccezionale) **autorizzazione scritta** come sopra specificato.

Qualora in fase di esecuzione dei suddetti contratti applicativi, nella forma di ordinativi, si rendessero necessari ulteriori interventi non indicati nel preventivo già trasmesso, l'impresa aggiudicataria dovrà darne tempestivo avviso alla Direzione di Esecuzione del Contratto ed emettere un ulteriore preventivo di spesa nelle modalità di cui al precedente sub b. Tali interventi imprevisti potranno essere eseguiti solamente previa ricezione dell'Ordinativo (o eccezionale comunicazione scritta) emesso ai sensi di quanto previsto nel presente articolo. In assenza di tali autorizzazioni detti interventi non saranno riconosciuti.

Art. 9- Periodo di ricovero e consegna delle imbarcazioni, scheda lavori

I mezzi consegnati per la redazione dei preventivi di spesa ai sensi del precedente art. 8 **dovranno rimanere presso il cantiere dell'impresa** fintantoché non sono stati eseguiti gli interventi di manutenzione autorizzati, salvo diversa disposizione del personale di cui al successivo art. 20 oppure del Servizio consegnatario dell'imbarcazione.

Per tutto il periodo di ricovero i mezzi dovranno essere tenuti in propria area privata ad uso esclusivo, ed assicurati al senso del successivo art. 20.

Il ritiro delle imbarcazioni manutentate avviene direttamente presso la sede operativa dell'Impresa aggiudicataria ai sensi del precedente art. 6, da parte dei suddetti referenti.

Tuttavia, se espressamente richiesto dalla Direzione Esecutiva del Contratto, l'impresa aggiudicataria deve essere disponibile alla consegna del mezzo presso l'ormeggio comunale sito nel centro storico oppure all'Isola Nova-Tronchetto, ai prezzi di cui agli interventi B06.1 e B06.2 dell'Allegato 1 – Elenco Prezzi”.

Al momento della restituzione dell'imbarcazione, da effettuarsi nei tempi di cui al successivo art. 11, l'impresa affidataria dovrà altresì consegnare la scheda lavori, di cui all'Allegato 4”, compilata, al dipendente dell'amministrazione che provvede al ritiro del mezzo.

In essa dovranno essere indicati gli interventi di manutenzione eseguiti nonché la data di consegna e tutti gli ulteriori elementi indicati nel modulo.

L'Amministrazione Comunale ha comunque la facoltà di ritirare l'imbarcazione manutentata in data successiva senza che nulla sia dovuto all'impresa affidataria, la quale dovrà provvedere a titolo gratuito alla custodia del mezzo ai sensi degli artt. 1766 e seguenti del Codice Civile.

Art. 10- Deposito e custodia dei beni

Nel caso in cui l'Amministrazione decida di non effettuare gli interventi di manutenzione preventivati, in quanto ritenuti antieconomici, e di dismettere l'imbarcazione, il soggetto aggiudicatario è tenuto a provvedere al deposito della stessa, in propria area ad uso esclusivo, nel periodo necessario all'espletamento delle pratiche amministrative per la dismissione e comunque fino al termine finale del contratto.

Nel caso in cui risulti necessario prolungare il periodo di deposito oltre il periodo contrattuale, l'impresa appaltatrice dovrà trasferirlo, a proprie spese senza alcun onere per l'Amministrazione, presso una sede o un proprio cantiere localizzato nell'ambito del territorio comunale.

L'Impresa affidataria è tenuta a provvedere al deposito di qualsiasi oggetto o componente delle imbarcazioni, ai sensi degli artt. 1766 e seguenti del codice civile, garantendone la custodia e l'integrità fino a quando un referente dell'Amministrazione non ne provvede al ritiro.

Art. 11- Termini di esecuzione

L'impresa aggiudicataria, come precisato al precedente art. 8 dovrà avviare i lavori **entro due giorni lavorativi**, a decorrere dalla data di invio dell'ordinativo da parte dell'Amministrazione, oppure, in casi eccezionali o di urgenza, comunicazione scritta ai sensi del precedente art.6 sub. c. I tempi di esecuzione dovranno essere congrui e conformi agli standard correnti, in relazione al tipo di lavorazioni, nonché riportati nei preventivi di spesa e vagliati dai soggetti di cui al successivo art. 14.

Qualora, per la maggiore consistenza degli interventi da eseguire sull'imbarcazione o per altre cause non imputabili all'appaltatore, dovesse occorrere un tempo superiore a quanto preventivato, l'impresa affidataria dovrà fare esplicita domanda di deroga adeguatamente motivata alla Direzione di Esecuzione del Contratto che, verificatane l'ammissibilità, provvederà a concordare con l'appaltatore il nuovo tempo utile per l'esecuzione degli interventi.

Art. 11 bis - Somma urgenza/ pronto intervento

L'impresa assegnataria si impegna a garantire un servizio di pronto intervento nell'ambito di tutto il territorio lagunare, per i giorni feriali e prefestivi.

L'impresa dovrà garantire l'intervento in loco, entro un'ora dalla chiamata, di personale specializzato e/o mezzo adibito ad officina mobile, in grado di fornire servizi di sostituzione e/o riparazione, debitamente fornito di attrezzatura specifica e presidi di sicurezza per i pronti interventi di imbarcazioni in avaria.

In caso di comprovate cause di forza maggiore che impediscano il rispetto dei termini stabiliti di arrivo in loco, la ditta assegnataria ha l'obbligo di darne immediata comunicazione e, in caso di contestazione, documentata riprova.

In caso di inosservanza dei termini di arrivo stabiliti, senza riscontro di diligenza da parte dell'assegnataria, verrà applicata una penale oraria, come indicato all'art. 17 del presente Capitolato. Si considera omesso il recupero o intervento di un mezzo in panne eseguito oltre tre ore dalla richiesta, anche telefonica, effettuata dall'Amministrazione.

Nel caso in cui l'Impresa non rispetti i tempi di intervento prescritti per gli interventi del presente articolo, il Committente, previa formale costituzione in mora anche telefonica dell'Esecutore inadempiente, provvederà all'esecuzione dell'intervento in economia in danno all'esecutore stesso ponendo la spesa a carico dell'Impresa.

Qualora dette fattispecie si verifichino per tre volte, senza idonea motivazione da parte dell'appaltatore, il R.U.P. ha la facoltà di procedere alla risoluzione del Contratto.

I prezzi attribuiti nell'Allegato 1 agli interventi di recupero di un mezzo in panne sono da considerarsi comprensivo del tempo di spostamento da parte dell'impresa e di tutti i costi necessari per lo stesso, fatti salvi i costi relativi all'intervento di sostituzione o riparazione eventualmente necessario.

Art. 12. Materiali e ricambi

Nell'esecuzione degli interventi dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni normative e/o indicazioni delle Case costruttrici o fornitrici, in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti. Dovranno essere utilizzati materiali e ricambi originali, salvo casi particolari preventivamente concordati, su autorizzazione espressa da parte della Direzione di

Esecuzione del Contratto (DEC), oppure indicati dalla stessa DEC. Gli eventuali materiali rigenerati o revisionati, autorizzati dalla DEC, dovranno essere perfettamente corrispondenti a quanto previsto dal costruttore per caratteristiche tecniche e funzionali. La DEC si riserva, in casi particolari, di indicare o fornire direttamente i materiali e ricambi da installare e/o utilizzare.

In qualunque momento devono poter essere controllate la natura della ricambistica utilizzata e la qualità dei materiali, la perfetta esecuzione delle lavorazioni, la conformità alle indicazioni e alle specifiche date.

L'impresa si impegna a fornire su richiesta tutta la documentazione relativa ai ricambi o materiali utilizzati, nonché le garanzie, di cui al successivo art. 13.

Art. 13- Garanzia degli interventi e dei materiali

L'impresa aggiudicataria si impegna a offrire garanzia di due anni sui pezzi di ricambio e di un anno sulle lavorazioni. Dovranno essere coperti da garanzia, come previsto dalla vigente normativa, anche gli eventuali componenti rigenerati o revisionati, applicati in particolare ai sensi del precedente art.12.

La garanzia si intende accesa dalla data del collaudo, che, se non resa nota all'impresa è da intendersi il decimo giorno lavorativo dalla restituzione del mezzo, ai sensi del successivo art. 16.

Nel periodo della garanzia l'impresa affidataria è tenuta, in caso di riscontrata necessità al ripresentarsi del guasto o rottura per cause dipendenti da difetti di fabbricazione del pezzo o del ricambio sostituito, ad effettuare la sostituzione della componentistica o della ricambistica a titolo gratuito, compilando la "scheda lavori" come previsto ai precedenti artt. 8 e 9.

Art. 14- Responsabile del Procedimento, Direzione dell'Esecuzione del Contratto (DEC)

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 31 e 101 co.2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché le Linee Guida di ANAC, n.3 di attuazione del D.Lgs 50/2016, le funzioni di Direttore dell'Esecuzione del Contratto sono attribuite al Responsabile Unico del Procedimento (RUP) indicato nella lettera di invito. Il medesimo svolge, come disciplinato dall'art. 101 del Codice stesso, il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto, avvalendosi dell'Ufficio Mezzi Motorizzati, con le funzioni di "ufficio di direzione lavori", nonché degli assistenti, con funzioni di direttori operativi e di ispettori di cantiere.

In particolare, i soggetti sopra indicati, verificano la necessità e opportunità di effettuazione degli interventi preventivati, la congruità e la corrispondenza dei preventivi e delle schede lavori a quanto offerto in sede di gara, la completa e corretta esecuzione del servizio e degli interventi utilizzando corretti standard tecnici rispondenti alla corretta esecuzione a regola d'arte, anche con accertamenti in corso d'opera, verificando il rispetto a quanto prescritto nel presente Capitolato e nel Contratto, nonché a tutte le prescrizioni normative e/o indicazioni delle Case costruttrici o fornitrici.

Durante tutto il periodo di ricovero del mezzo, la Direzione dell'Esecuzione del Contratto, costituita dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto, l'Ufficio Mezzi Motorizzati e degli Assistenti sopra menzionati, avrà la facoltà di controllare l'esecuzione degli interventi con libero accesso ai locali dell'assegnataria ove le lavorazioni sono svolte così come dare indicazioni tecniche (es. sui materiali e ricambi) nonché effettuare richieste di intervento o di modifiche, ed altresì di concordare eventuali diverse tipologie di lavorazioni (es. in economia per vetustà del mezzo).

Nell'esecuzione dei servizi l'impresa aggiudicataria non potrà ricevere ordini e/o indicazioni da persone diverse rispetto a quelle menzionate nel presente articolo. Qualsiasi richiesta proveniente dal personale affidatario dei mezzi dovrà essere vagliata e autorizzata **per iscritto** dalla Direzione dell'Esecuzione del Contratto.

I soggetti di cui al presente articolo si riservano altresì la facoltà di verificare la corretta esecuzione delle lavorazioni effettuate, di evidenziare le carenze riscontrate nell'esecuzione dei servizi, i ritardi e le altre eventuali inadempienze contrattuali, avviando le eventuali contestazioni di cui agli artt. 17 e 25.

La presenza delle suddette figure nonché i controlli e le verifiche eseguiti, non libera l'impresa dagli obblighi di responsabilità inerenti alla buona esecuzione degli interventi ed alla loro rispondenza alle clausole contrattuali, né la liberano dagli obblighi su di essa incombenti in forza delle Leggi o Regolamenti e altre norme in vigore.

Art. 15- Documentazione da mettere a disposizione

L'impresa aggiudicataria dovrà mettere a disposizione, in qualsiasi momento, **entro due giorni lavorativi dalla richiesta**, i listini prezzi o altra documentazione ufficiale delle Case costruttrici o fornitrici, relativi ai materiali e pezzi di ricambio che intende utilizzare o utilizzati, nonché qualsiasi altra informazione in forma documentale (schede, materiali, certificazioni, fatture d'acquisto di materiali, ricambi ecc.) richiesta dalla D.E.C..

Art. 16- Collaudo e verifica di regolare esecuzione

La verifica della regolare esecuzione degli interventi è diretta ad accertare che gli stessi siano stati eseguiti utilizzando corretti standard tecnici rispondenti alla corretta esecuzione a regola d'arte, in conformità al presente Capitolato ed alle prescrizioni tecniche stabilite dalla DEC, nonché dalle norme contenute nei manuali tecnici di riparazione delle Case Costruttrici.

Al termine di ogni intervento è previsto che i referenti del Servizio assegnatario dei mezzi, oppure l'Assistente tecnico con funzioni di ispettore di cantiere, di cui al precedente art. 14, provvedano a effettuare il collaudo entro dieci giorni lavorativi dalla riconsegna dell'imbarcazione, non necessariamente in contraddittorio con l'impresa.

Qualora, prima della rimessa in esercizio dell'imbarcazione, risultasse necessario un congruo periodo di rodaggio funzionale, l'effettuazione del collaudo avverrà nel termine di trenta giorni dalla riconsegna, con tutte le verifiche e le prove ritenute necessarie all'accettazione degli stessi ad insindacabile giudizio del Committente.

In particolare saranno verificate la perfetta funzionalità del mezzo e, per la parte direttamente ispezionabile, la congruità delle lavorazioni eseguite e della ricambistica installata.

L'Amministrazione non è tenuta a dare comunicazione del superamento del collaudo.

Nel caso di mancato superamento del collaudo, verrà data comunicazione all'impresa che dovrà immediatamente provvedere, a proprie spese, alle necessarie rettifiche prescritte dalla DEC, al ritiro e alla riconsegna dell'imbarcazione, entro i termini indicati nella suddetta comunicazione, senza alcun onere per l'Amministrazione Comunale.

In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale prevista al successivo art. 17.

Art. 17- Contestazioni e penali

Fatte salve le norme ed adempimenti derivanti da leggi e regolamenti in caso di irregolarità ed inadempimenti, nel caso di mancata osservanza da parte della ditta dei propri obblighi contrattuali, l'Amministrazione Comunale invierà contestazione scritta (tramite PEC) con invito a conformarsi immediatamente alle prescrizioni violate.

Entro dieci giorni continuativi dalla data del suo ricevimento, l'Appaltatore potrà presentare con lo stesso mezzo chiarimenti ed eventuali giustificazioni a quanto contestato.

In caso di non accettazione delle suddette giustificazioni, notificata in forma scritta tramite posta certificata all'appaltatore, ovvero decorso infruttuosamente il termine per la presentazione delle stesse, si procederà all'applicazione delle seguenti penalità:

a) Penali giornaliere:

- € 50,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto alla data prevista per la trasmissione del preventivo, rispetto ai termini indicati all'art. 8, sempre che il ritardo non sia imputabile a

- cause di forza maggiore debitamente documentate.
- € 70,00 per ogni giorno di ritardo di restituzione del mezzo rispetto ai tempi di cui all'art. 11
- € 90,00 per ogni giorno di ritardo di restituzione del mezzo rispetto alla data concordata, nel caso di mancato superamento di precedente collaudo, ai sensi dell'art. 16.
- € 90,00 per ogni giorno di deposito di un mezzo comunale fuori da una propria area ad uso esclusivo come previsto all'art. 9.
- € 50,00 per ogni giorno di deposito di un mezzo comunale in dismissione, ai sensi del successivo art. 10, fuori da una propria area ad uso esclusivo.
- € 50,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo di trasmissione o messa a disposizione della documentazione richiesta di cui all'art. 15 del presente Capitolato.

b) Penale oraria:

€ 70,00 per ogni ora di ritardo nel termine stabilito per l'arrivo (entro un'ora dalla chiamata) nel caso di cui all'art. 11 bis del presente Capitolato. Non dovrà comunque essere superato il limite massimo di tre ore. Oltre tale ritardo sarà facoltà dell'Amministrazione Comunale risolvere il contratto.

c) ulteriore penale:

€ 20,00 per ogni mancata consegna della scheda lavori compilata, ai sensi dell'art. 9, al dipendente che ritira il mezzo.

Qualora i ritardi siano tali da comportare l'applicazione di penali di importo complessivo superiore al 10% dell'intero importo presunto dell'Accordo Quadro, il Committente potrà risolvere il contratto di Accordo Quadro per grave inadempimento dell'Esecutore.

L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.

Per gli inadempimenti più gravi resta salvo il disposto dell'art. 1453 del Codice Civile.

Art. 18 –Fatturazione e pagamenti

Le fatture dovranno essere in forma elettronica, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 25 del D.L. 24 aprile 2014 n.66.

L'impresa affidataria dovrà emettere **un'unica fattura cumulativa mensile** degli interventi effettuati a seguito della ricezione del "Registro di Contabilità" declinato, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs 50/2016, dal vigente art. 188 del DPR 207/2010. In esso verranno elencati i numeri e le date degli ordinativi e dei rispettivi preventivi approvati.

L'Impresa è tenuta a emettere fattura separata solamente in specifici casi, su richiesta espressa dell'Ufficio Mezzi Motorizzati.

I corrispettivi verranno liquidati e pagati, a seguito di dispositivo di liquidazione a firma del Dirigente del Settore Gare Contratti e Centrale Unica Appalti ed Economato, tenendo conto delle disposizioni dell'art. 30 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., previa verifica della sussistenza dei seguenti requisiti:

- Regolare esecuzione degli interventi, accertata nei modi di cui al precedente art. 16
- Regolarità contributiva dell'impresa comprovata dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), come richiamato al successivo art. 20 sub b;
- Adempimento delle prescrizioni sulla tracciabilità dei pagamenti previsti dalla Legge 13/08/2010, n.136 e s.m.i., come richiamato al successivo art. 21.

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 17-ter nel D.P.R. n. 633/1972, introdotto dalla Legge di Stabilità 2015, l'Amministrazione provvederà a scindere l'importo del pagamento versando

all'impresa l'importo dovuto al netto dell'IVA (quando dovuta), e quest'ultima direttamente all'erario (cd. "split payment").

Vista la particolare natura del Contratto, nella forma di Accordo Quadro, il termine di pagamento viene fissato in 60 giorni, dalla data di ricevimento di regolare fattura, ai sensi del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, art. 4, comma 4.

SEZIONE 4 – OBBLIGHI DELL'IMPRESA

Art. 19- Obblighi assicurativi

L'impresa aggiudicataria assume in proprio ogni responsabilità per infortuni o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto dello stesso aggiudicatario quanto dell'Amministrazione Comunale e di terzi, a causa dello svolgimento del servizio oggetto del presente appalto ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali allo stesso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi. Eventuali danni arrecati nell'espletamento del servizio saranno contestati per iscritto.

A tal fine il soggetto aggiudicatario dovrà essere in possesso, per il periodo di esecuzione del contratto, di polizza assicurativa contenente la copertura per RCT (Responsabilità Civile conto Terzi), comprendente espressamente i danni ai beni in consegna e custodia, nonché la garanzia postuma a seguito degli interventi effettuati. Il massimale minimo per sinistro dovrà essere € 500.000,00.

Il soggetto aggiudicatario risponde altresì nel caso di furto o incendio, per i beni affidati in custodia, personalmente o tramite polizza assicurativa.

In seguito all'atto di aggiudicazione definitiva l'impresa dovrà produrre copia della suddetta polizza, munita di quietanza del pagamento del premio per la regolare copertura.

L'impresa dovrà comunque essere in grado di dimostrare in qualsiasi momento le coperture assicurative sopra riportate, a pena di risoluzione del contratto.

Art. 20- Tutela dei dipendenti, sicurezza e regolarità contributiva dell'Impresa

a) Sicurezza

L'impresa aggiudicataria, nonché l'eventuale subappaltatrice ai sensi dell'art. 28 del presente Capitolato, ha l'obbligo di osservare tutte le norme e i regolamenti in materia di sicurezza, salute e prevenzione nei luoghi di lavoro, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

L'appaltatore ha l'obbligo di informare gli addetti riguardo alle norme sulla prevenzione degli infortuni e della sicurezza sul posto di lavoro, e di vigilare sulla scrupolosa osservanza da parte degli stessi delle disposizioni impartite.

L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli relativi al corretto adempimento delle disposizioni normative in materia di sicurezza sul posto di lavoro nei confronti degli addetti impiegati nei servizi oggetto del presente capitolato.

Ai sensi dell'art. 95 co.10 del D.Lgs. n. 50/2016, l'impresa partecipante alla gara deve indicare, nell'offerta economica, i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro afferenti all'esercizio della propria attività. Questi dovranno risultare congrui rispetto all'entità ed alle caratteristiche del servizio oggetto dell'offerta.

Nel caso eccezionale in cui fosse necessario eseguire degli interventi in luogo pubblico o altre sedi, si dovrà procedere come specificato nel precedente art. 6.

b) Regolarità

L'impresa aggiudicataria ha l'obbligo di applicare nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti, soci o collaboratori, impiegati nell'esecuzione del servizio, le condizioni normative, previdenziali, assicurative e retributive non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili, alla data di assunzione del servizio, alla categoria e nella località di svolgimento dell'attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Gli stessi obblighi sono estesi in solido anche nell'ipotesi di eventuale subappalto, in relazione ai dipendenti, soci o collaboratori, impiegati dall'impresa subappaltatrice.

La stipula del contratto di Accordo Quadro nonché l'erogazione di qualunque pagamento a favore dell'appaltatore, sono subordinate alla regolarità contributiva dell'impresa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 80 del D.Lgs 50/2016 e dal Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015.

Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) viene acquisito online d'ufficio dalla Stazione Appaltante.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 105 del Codice, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, ai sensi dell'art. 30 co.5 del D.Lgs 50/2016 stesso.

Art. 21- Tracciabilità dei flussi finanziari

L'impresa aggiudicataria è obbligata a rispettare tutti gli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari conseguenti alla sottoscrizione dell'accordo quadro nelle forme e con le modalità previste dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136. L'impresa si obbliga pertanto a comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi. Il conto corrente indicato nelle fatture o documenti equipollenti emessi dall'impresa dovrà essere uno dei suddetti conti correnti dedicati. L'impresa si impegna, inoltre, a comunicare alla stazione appaltante ogni vicenda modificativa che riguardi il conto in questione, entro 7 giorni dal verificarsi della stessa.

Nel caso in cui l'impresa non adempia agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma precedente, la stazione appaltante avrà facoltà di risolvere immediatamente il presente accordo quadro mediante semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo di Posta Elettronica Certificata, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni prodotti da tale inadempimento.

L'impresa si obbliga, inoltre, ad introdurre, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e con i subcontraenti un'apposita clausola con cui essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e si impegna, altresì, a trasmettere alla stazione appaltante copia dei contratti stipulati oltre che con i subappaltatori anche con i subcontraenti.

Art. 22– Oneri ambientali

L'impresa affidataria deve provvedere, nel rispetto degli obblighi e delle norme di legge, al corretto smaltimento ed ai relativi oneri del materiale di risulta e della componentistica fuori uso, oltre a tutti i normali rifiuti speciali di produzione tipici quali accumulatori esausti al piombo, oli minerali esausti, materiale filtrante e assorbente, filtri olio e gasolio, materiale ferroso misto, ecc..

SEZIONE 5 – NORME FINALI

Art. 23 - Cauzione provvisoria

I concorrenti, per essere ammessi alla gara devono presentare garanzia provvisoria per l'importo di € 2.600,00= pari al 2% (due per cento) dell'importo a base di gara, costituita ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016, avente validità di almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta, con le modalità e alle condizioni di cui alla lettera di invito. L'importo della cauzione provvisoria può essere ridotto nei casi e modi previsti all'art. 93 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 24- Cauzione definitiva

A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, l'impresa aggiudicataria dovrà costituire una garanzia definitiva secondo quanto previsto dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti) pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, eventualmente aumentata, in caso di ribasso d'asta offerto superiore al 10% nei modi descritti all'art.103 comma 1 stesso. L'importo può essere altresì ridotto nei casi e modi previsti all'art. 93 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016.

La garanzia è presentata in originale alla Stazione Appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto.

La suddetta garanzia può essere rilasciata dai soggetti di cui all'art. 93, comma 3 e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia di cui all'art. 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni, l'Amministrazione ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, nei modi previsti all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.

La fidejussione o la polizza verrà svincolata al termine del contratto solamente ad avvenuto e definitivo regolamento di tutte le pendenze tra l'Amministrazione e l'Impresa.

Ai sensi del comma 3 del suddetto art.103 del D.Lgs 50/2016, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui al precedente art. 23 da parte della Stazione Appaltante, che aggiudica l'appalto all'operatore economico che segue nella graduatoria.

Art. 25- Recesso e risoluzione del contratto.

La stazione appaltante può recedere dal contratto ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs 50/2016, nelle modalità e nei termini in esso previste. Fatte salve le norme ed adempimenti derivanti da leggi e regolamenti vigenti ed in particolare l'art. 108 del Codice, costituiscono causa di risoluzione del contratto, e la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante posta elettronica certificata, con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, i seguenti casi:

- inadempimento alle disposizioni del DEC riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide avanzate, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione degli interventi;
- sospensione dell'esecuzione degli interventi o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- subappalto non autorizzato dal Committente, associazione in partecipazione, cessione anche

- parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008;
- violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 21 del presente Capitolato speciale;
- mancato rispetto del Codice di Comportamento interno del Comune di Venezia di cui al successivo art. 29;
- ritardo nella restituzione del mezzo e/o ai sensi degli artt. 9 e 11 del presente Capitolato, superiore a 20 giorni;
- ritardo nel termine stabilito per il pronto intervento (entro un'ora dalla chiamata), nel caso di cui all'art. 11-bis del presente Capitolato, superiore a 3 ore;
- collaudo non superato per tre volte consecutive;
- preventivo non pervenuto entro il decimo giorno lavorativo successivo dalla data di consegna del mezzo;
- mancato avvio dell'esecuzione degli interventi senza giustificato motivo, entro i termini di cui all'art. 11 per cinque volte, anche non consecutive;
- non applicazione per cinque volte dei prezzi e degli sconti offerti ai sensi dell'art. 3;
- in tutti gli altri casi espressamente previsti dal presente Capitolato come ipotesi di risoluzione del contratto.

Il contratto è altresì risolto di diritto nei casi in cui si verificano, dopo la sottoscrizione del contratto, uno dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Art. 25 bis – Recesso per sopravvenuta disponibilità di convenzioni Consip

Ai sensi dell'articolo 1 comma 449 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, come modificata dall'art. 7, comma 1, legge n. 94 del 2012, l'Amministrazione si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni Consip che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'affidatario, nel caso in cui l'impresa non sia disposta ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative.

Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione e fissando un preavviso non inferiore a 15 giorni.

L'Esecutore è obbligato ad effettuare la riconsegna del servizio alla data specificata dal Committente nella lettera di comunicazione del recesso, senza ritardo alcuno e nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.

L'Esecutore ha diritto al pagamento degli interventi correttamente eseguiti a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto.

Art. 26- Cessione del contratto

E' vietata all'appaltatore la cessione del contratto. In caso di inosservanza di tale obbligo, l'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto, all'incameramento del deposito cauzionale e all'eventuale addebito della maggior spesa per l'affidamento a terzi dell'esecuzione della parte residuale delle prestazioni contrattuali.

Art. 27- Cessione dei crediti

E' ammessa la cessione dei crediti come previsto dall'art. 106 co. 13 del D.Lgs 50/2016 dei contratti e dalla legge 21 febbraio 1991, n. 52.

In caso di cessione del credito, il cessionario sarà obbligato al rispetto della disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13/08/2010, n.136 e s.m.i..

Art. 28- Subappalto

E' consentito il subappalto delle prestazioni secondo la disciplina di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 nella misura massima del 30% del valore presunto dell'appalto.

In sede di presentazione dell'offerta, l'impresa concorrente dovrà indicare l'intenzione di procedere eventualmente a subappaltare a terzi parte del servizio oggetto di gara, indicando l'oggetto del subappalto e specificandone le parti.

Il subappalto lascia impregiudicati, per l'appaltatore aggiudicatario, la responsabilità e il rapporto contrattuale con l'Amministrazione Comunale.

Nei casi e nei limiti di cui all'art. 105 comma 13, del D. Lgs 50/2016, la stazione appaltante procede a corrispondere direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguiti.

Art. 29- Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

L'appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente capitolato, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento interno), ai sensi dell'art. 2, comma 3 dello stesso D.P.R., nonché del "Codice di comportamento interno" del Comune di Venezia, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 703 del 20 dicembre 2013 modificata con deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 31 gennaio 2014.

A tal fine l'Amministrazione trasmetterà all'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n. 62/2013, copia del Codice di comportamento interno approvato con le suddette deliberazioni della Giunta Comunale, per una sua più completa e piena conoscenza. L'impresa aggiudicataria si impegnerà a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.

La violazione degli obblighi di cui al Codice di comportamento interno sopra richiamato, potrà costituire causa di risoluzione del contratto.

L'Amministrazione verificherà l'eventuale violazione, contesterà per iscritto all'aggiudicatario il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni.

Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Art. 30- Spese contrattuali, imposte, tasse

Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa tutte le spese contrattuali, le imposte e tasse relative al perfezionamento e alla registrazione del contratto, più tutte le eventuali spese di bollo per gli atti occorrenti per l'esecuzione del servizio in oggetto e dei singoli interventi, nonché tutte le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sul servizio oggetto dell'appalto. Sono altresì a carico dell'appaltatore le spese per l'eventuale acquisizione e per la messa a disposizione, presso gli uffici della Direzione di Esecuzione del Contratto, ai sensi dell'art. 15 del presente Capitolato, dei listini ufficiali delle Case costruttrici o fornitrici per i pezzi di ricambio nonché di qualsiasi informazione richiesta in forma documentale (schede, materiali, certificazioni,

ecc.).

Art. 31- Definizione delle controversie

Per le controversie che dovessero eventualmente sorgere nell'interpretazione e nell'esecuzione del servizio sarà competente il Foro di Venezia.

Sino a pronuncia del competente organo giudiziario il servizio non potrà essere sospeso.

Art. 32 – Tutela dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n.196 del 30/06/2003 e successive modifiche ed integrazioni, i dati personali, forniti e raccolti in occasione della presente gara, saranno trattati esclusivamente in funzione e per i fini della gara medesima e saranno conservati presso le sedi competenti dell'Amministrazione. Il conferimento dei dati previsti dal bando e dal presente Capitolato, è obbligatorio ai fini della partecipazione, pena l'esclusione. Il trattamento dei dati personali viene eseguito sia in modalità automatizzata che cartacea. In relazione ai suddetti dati, l'interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/2003.